



12520000000277284

POLIZZA	DE 0630630	REPERTORIO N.	683002385	cod. agenzia	U60	cod. rischio	005 1	prod.		fraz.	
DITTA OBBLIGATA	FATICONI SPA			POS.	CA224274FAT						
	VIA CALAMATTIA 10 09134 CAGLIARI (CA) ITA			C.F.	01117510923						
ENTE GARANTITO	ISTITUTO MAGISTRALE STATALE - ELEONORA D'ARBOREA			POS.	IT000135254						
	VIA CARBONI BOI 5 09129 CAGLIARI (CA) ITA										
CAUSALE: A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri stabiliti dal contratto n. _____ del _____ registrato il _____ relativo alla fornitura di Monitor Interattivi touch screen 75" e strumenti per la digitalizzazione dell'amministrazione "Digital Board - trasformazione digitale nella didattica e dell'organizzazione scolastica C.I.G: 9268284DE6 - C.U.P: F29J21008080006											

IMPORTO DELLA GARANZIA											
€	2.567,25		diconsi euro	Duemilacinquecentosessantasette/25							
DURATA INIZIALE (AI FINI DEL CALCOLO DEL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO)											
GIORNI	391	DAL	05/07/2022	AL	31/07/2023	ritmo		val.	Eu	cambio	

Premio di perfezionamento - Bollo e Registro assolti in modo virtuale (Art. 16 L. 29-10-1961 n. 1216) - Esente da IVA Art. 10/2 - D.P.R. 26/10/72 n. 633 e successive modificazioni

netto	accessori	diritti	t d	imposte	t i	totale
77,36	8,60	2,91		11,13	2	100,00

PROROGHE EVENTUALI A PARTIRE DAL

netto	accessori	diritti	t d	imposte	t i	totale
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Emessa in n. 4 esemplari ad unico effetto in **CAGLIARI** il **05/07/2022**

CONDIZIONI PARTICOLARI:

LA DITTA OBBLIGATA (1)	L'ENTE GARANTITO	LA SOCIETÀ Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros Rappresentanza Generale per l'Italia
-------------------------------	-------------------------	--

DICHIARAZIONE DI SVINCOLO DELL'ENTE GARANTITO

NULLA OSTA ALLO SVINCOLO DELLA PRESENTE.

.....
(data).....
(Timbro e firma)**DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO**Si dichiara che il premio di € **100,00** è stato incassato il
LA SOCIETÀ
Atradius Crédito y Caución S.A.
de Seguros y Reaseguros
Rappresentanza Generale per l'Italia

(1) Le firme per procura devono essere corredate dagli estremi della procura stessa la cui copia dovrà essere allegata alla presente polizza.

ESEMPLARE VALIDO PER L'ENTE GARANTITO

Polizza fidejussoria per cauzione garanzia di contratto d'appalto pubblico

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros (in seguito denominata Società), domiciliata presso la Rappresentanza Generale per l'Italia in Roma - Via Crescenzo, 12 - iscritta nell'elenco I IVASS delle imprese d'assicurazione con sede legale in uno stato UE ammesse ad operare nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, operante nei rami credito e cauzioni, alle condizioni generali e particolari sotto e retro indicate, presta fidejussione, nell'interesse della DITTA OBBLIGATA e a favore della STAZIONE APPALTANTE (in seguito denominata "ENTE GARANTITO"), quale cauzione dovuta dalla DITTA stessa a garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri stabiliti nel contratto d'appalto.

L'importo e la durata della garanzia nonché tutti gli altri estremi contrattuali relativi alla presente Polizza (modalità di aggiudicazione dell'appalto, riferimenti alla nota di comunicazione della STAZIONE APPALTANTE e al contratto d'appalto, descrizione e importo dei lavori aggiudicati, domicilio della DITTA OBBLIGATA e dell'ENTE GARANTITO) sono specificati a tergo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Delimitazione della garanzia – Alle Condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino a concorrenza del capitale indicato e fino al momento della liberazione della Ditta Obbligata, si costituisce fidejussore nell'interesse della Ditta medesima per le somme che questa fosse tenuta a corrispondere all'Ente Garantito in virtù degli obblighi ed oneri assunti con il contratto di appalto precisato nella causale di polizza.

Art. 2 – Notizie sullo stato dei lavori – La Ditta Obbligata riconosce alla Società la facoltà di chiedere all'Ente Garantito notizie sullo stato dei lavori.

Art. 3 – Calcolo del premio - Durata - Supplementi di premio – La Ditta Obbligata, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata dell'appalto e cioè il periodo massimo previsto dal contratto per condurre a termine i lavori e per ottenere l'approvazione definitiva del collaudo delle opere; in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale. In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale risoluzione del contratto di appalto per fatto dell'Ente Garantito, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui la Ditta Obbligata avrà comprovato la liberazione della garanzia, nei modi previsti dall'art. 4, e la scadenza fissata in polizza, restando però acquisito alla Società un minimo di tre decimi di premio annuo.

Il Contraente prende atto che, in caso di aumento del massimale garantito la Società regolerà con idonea Appendice il relativo supplemento di premio, che sarà dovuto in un'unica soluzione sarà commisurato al nuovo importo e alla durata dell'obbligazione da garantire. Si precisa che nell'ipotesi in cui l'aumento sia tale da superare l'importo di Euro 50.000,00, fatta salva l'ulteriore soglia di tolleranza del 40% che la Società si riserva di valutare, saranno dovuti, in via anticipata, supplementi di premio sino a quando il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia.

Art. 4 – Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio – La Ditta Obbligata, per essere liberata dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

a) l'originale della polizza restituitole dall'Ente Garantito, con annotazione di svincolo;

o p p u r e

b) una dichiarazione rilasciata dall'Ente Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 3, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

o p p u r e

c) verificandosi le ipotesi di cui all'art. 5 della Legge n. 741 del 10-12-1981 o le diverse ipotesi previste dalla legge, una copia del certificato di collaudo e/o della regolare esecuzione dei lavori ovvero una copia del certificato di ultimazione dei lavori con avvenuto decorso dei termini previsti, salvo che l'Ente Garantito abbia rilevato che il ritardo è imputabile all'impresa.

Art. 5 – Pagamento del risarcimento – Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevi-

mento della richiesta scritta dell'Ente Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione della Ditta Obbligata.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso alla Ditta Obbligata senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

Fermo restando quanto disposto agli artt. 3 e 4 delle C.G.A., si pattuisce che il termine di 6 mesi di cui al 1° comma dell'art. 1957 C.C. decorre dalla data di approvazione definitiva degli atti di collaudo dei lavori ovvero, in caso di anticipata risoluzione del contratto per fatto o per colpa della Ditta Obbligata, dalla data di approvazione degli atti di collaudo della parte dei lavori eseguiti ovvero nel caso di mancato inizio dei lavori, dalla data del provvedimento formale di risoluzione anticipata del contratto di appalto per fatto o per colpa della Ditta Obbligata.

Art. 6 – Rivalsa - Surrogazione – La Ditta Obbligata si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C..

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta Obbligata, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In ogni caso, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quello del saggio ufficiale di sconto, aumentato di tre punti.

L'Ente Garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 7 – Rivalsa delle spese di recupero – Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico della Ditta Obbligata.

Art. 8 – Imposte e tasse – Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Ditta Obbligata, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9 – Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente – Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere inviate esclusivamente con lettera raccomandata A/R alla sede della sua Rappresentanza generale per l'Italia, all'indirizzo in calce riportato.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece i rapporti fra la Società e la Ditta Obbligata il Foro competente è quello di Roma.

Art. 10 – Riferimento alle norme di legge – Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza si applicano le disposizioni di legge.

Allegato a Polizza:
DE0630630
Repertorio: 683002385

SCHEMA TIPO 1.2 – SCHEMA TECNICA 1.2	GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, servizi e Forniture) (art. 103, comma 1 del Codice)
---	--

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. 19 gennaio 2018 n. 31

Garanzia fideiussoria n. DE0630630			
Garante			
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, Rappresentanza Generale per l'Italia Via Crescenzo, 12 00193 Roma, Italia; PEC: atradius.assicurazioni@pec.it R.I. RM 13993401002 - R.E.A. RM/1488281 - P. IVA e C.F. 13993401002 - Iscritta nell'Elenco I (n.I.00136) dell'Albo Imprese tenuto da IVASS			
Contraente			
Faticoni S.p.A.			
Citta	Via	Cap	Prov.
Cagliari	Via Calamattia, 10	09134	CA
C.F. P.IVA	PEC		
01117510923	faticoni@legalmail.it		
Stazione appaltante			
Istituto Magistrale Statale Eleonora D' Arborea			
Citta	Via	Cap	Prov.
Cagliari	Via Carboni Boi, 5	09129	CA
C.F. P.IVA	PEC		
80018030926	Capm2000@pec.istruzione.it		
Descrizione opera/servizio / fornitura		Luogo di esecuzione	
Fornitura di Monitor Interattivi touch screen 75" e strumenti per la digitalizzazione dell'amministrazione "Digital Board - trasformazione digitale nella didattica e dell'organizzazione scolastica – CIG: 9268284DE6		Cagliari	
Costo aggiudicazione (€)		Ribasso % asta	
48.965,00		10,486%	
Somma garantita (€)		% del costo dell'opera	
2.567,25		5,243%	

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata

IL CONTRAENTE

IL GARANTE

Emessa in 4 copie ad un solo effetto il 05/07/2022

Schema tipo 1.2 (d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva

**GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)**

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso;
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ. .

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DEL FIDEJUSSORE
RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 47, 75 E 76 DEL D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto Simone Almerighi nato il 09/05/1973 a Cagliari (CA), residente a Cagliari in Via Gallinara n° 22, codice fiscale LMRSMN73E09B354P, quale amministratore della società **Almerighi S.r.l.**, con sede in Cagliari, via dei Grilli, 1/3, in qualità di Procuratore Speciale della compagnia assicurativa **ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS**, con sede in Madrid (Spagna), Paseo della Castellana n. 4 - **RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA** con sede in Roma, via Crescenzo, civico n. 12, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma col codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione 13993401002, operante nei rami credito e cauzioni,

consapevole della responsabilità penale e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n° 445/2000,

DICHIARO

di essere autorizzato ad impegnare la suddetta compagnia assicurativa, relativamente al rilascio di fidejussioni per tipologia ed importi richiesti in forza della procura ricevuta dal Notaio Nicola Atlante di Roma in data 08 settembre 2011, repertorio n° 39042 raccolta 17735 e tuttora non revocata.

Data 05/07/2022

IL DICHIARANTE

Cognome **ALMERIGHI**
 Nome **SIMONE**
 nato il **09-05-1973**
 (atto n. **3005** P. **1** S. **A**)
 a **CAGLIARI (CA)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **CAGLIARI (CA)**
 Via **ISOLA GALLINARA N.22**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **IMPRENDITORE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **ALTA**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **VERDI**
 Segni particolari



Firma del titolare *Almerighi*
 CAGLIARI il **04-02-2016**
 IP: Il SINDACO
 IPr: IPrizionario Delegato
Mario Stizia

Stampa: COMUNE DI CAGLIARI
 € 0,26
 DI CAGLIARI - 5 N. SINGOLO 05008

Scadenza **09-05-2026**
 Totale diritti € **10,59**

AV 4845149

IPZS 56A - OCV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
CAGLIARI

CARTA D'IDENTITA'
 N° **AV 4845149**
 DI
ALMERIGHI
SIMONE